

Provincia di Cuneo

IPAB

OSPEDALE RICOVERO “P. TOSO”

STATUTO

Il presente Statuto è stato adottato originalmente dal Consiglio di Amministrazione del "Regio Ospizio ed unito Ospedale di Carità di Canale" in data 10/08/1879 e successivamente approvato con decreto del Re Umberto I° in data 20/11/1879.

Modificato successivamente:

- con atto deliberativo del Consiglio Comunale di Canale nr. 36 adottato in data 20/04/1978 e reso esecutivo dal Comitato Regionale di Controllo sez. di Alba in data 22/05/1978.
- con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB nr. 36 adottato in data 27/04/1978 e reso esecutivo dal Comitato Regionale di Controllo sez. di Alba in data 15/07/1978;
- con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB nr. 37 adottato in data 07/05/2014, trasmesso alla Provincia di Cuneo – Direzione Servizi ai cittadini e imprese settore politiche sociali e famiglia, con nota n. 223 del 17.07.2014;
- con determina del Commissario Straordinario n.1 adottata in data 04/10/2017, trasmesso alla Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale, Settore Socio Assistenziale e Socio Sanitaria, Standard di Servizio e di Qualità con nota n. 497/PEC del 03/11/2017

CAPO I°

ORIGINE SEDE E SCOPO E REDDITI

Art.1

L'Ospizio ed unito Ospedale di Carità, fondato in Canale per opera del fu Arciprete Don Francesco Brignolo ed eretto in Ente Morale con Regio Patenti del 28 Aprile 1818, è denominato Ospedale Ricovero "P. Toso" – ed ha per scopo:

- 1) il ricovero degli infermi poveri;
- 2) il ricovero di persone indigenti d'ambo i sessi, native e dimoranti nel luogo e territorio di Canale, riconosciute incapaci a procacciarsi il giornaliero sostentamento, od appartenenti a famiglie che non sono in grado di provvedere alloro sostentamento;
- 3) il ricovero di ragazze povere, preferibilmente orfane native e dimoranti in Canale;
- 4) l'istruzione e l'educazione delle ragazze ricoverate ed anche delle esterne ammesse a pagamento.

Art. 2

Lo Spedale accoglie altresì gli estranei al Comune che, trovandosi di passaggio o temporaneamente, vi si ammalassero, salvo rimborso da parte o degli ammalati stessi o delle loro famiglie che non siano indigenti.

Art. 3

I mezzi con cui il Pio Istituto provvede allo scopo della Sua fondazione consistono in redditi provenienti da predii rustici, da censi, da capitali e da rendite iscritte sul Gran Libro del Debito Pubblico Nazionale.

CAPO II
AMMINISTRAZIONE

Art. 4

L'Ospedale Ricovero "P. Toso" è gestito da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro (4) membri eletti dal Sindaco del Comune, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, e dal Parroco, membro nato.

Esso ha la stessa durata del Consiglio Comunale che ha provveduto alla nomina, ma esplica le sue funzioni fino alla elezione dei successori.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione provvedere alla nomina del Presidente dell'Ente scegliendolo tra i suoi membri eletti. Egli dura in carica fino alla nomina del successore.

Sarà a carico del Presidente di convocare il Consiglio di Amministrazione, di presiederne le adunanze e dirigerne le discussioni; di promuovere la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, di tenere la corrispondenza, firmare i mandati di pagamento e le copie degli atti rilasciati dal Segretario, rappresentare il Consiglio nei contratti e nei giudizi, dare sotto la Sua responsabilità quei provvedimenti che non ammettono dilazione, riferendone però al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza.

Art. 6

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie o straordinarie. Le ordinarie si terranno nei primi cinque giorni di ogni mese, e le straordinarie quando il Presidente lo crederà conveniente nell'interesse dell'Opera, o per ordine dell'autorità Governativa.

Art. 7

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessario che tutti i Membri siano stati regolarmente convocati con avviso per iscritto, in cui siano indicate per ordine le materie da trattarsi, e per la legittimità delle deliberazioni richiedesi il numero di tre votanti almeno.

Art. 8

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e palesemente, ad eccezione di quelle riflettenti persone, le quali si prendono a voti segreti.

In parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione nelle adunanze mensili deputerà per turno uno dei suoi Membri, il cui compito sarà di sorvegliare scrupolosamente durante il mese in cui fu eletto il buon andamento interno dello stabilimento e di riferirne al Consiglio nella prima adunanza successiva, proponendo all'uopo quelle provvidenze che crederà convenienti al pio Istituto.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione si varrà dell'opera di un Segretario e di un Tesoriere da esso nominati e retribuiti con equo stipendio. Il Tesoriere dovrà presentare una idonea cauzione prima di intraprendere il suo ufficio. L'idoneità della cauzione sarà riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Pel servizio del pio Stabilimento sono richiesti i seguenti impiegati:

- 1) un Direttore spirituale avente l'obbligo del servizio ed insegnamento religioso nello stabilimento;

- 2) una Direttrice incaricata dell'andamento interno del pio Stabilimento;
- 3) due coadiuttrici incaricate di provvedere sotto gli ordini della Direttrice ai bisogni del pio Stabilimento;
- 4) quel numero di Infermiere ed altre persone di servizio che si ravviserà necessario dal Consiglio di Amministrazione. Il personale sanitario per la cura dello Stabilimento sarà a carico del pio Istituto, ognorquando non sia altrimenti provvisto. Lo stipendio del personale sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale avrà pure il diritto di nomina, sospensione e licenziamento del medesimo.

CAPO III

RICOVERO DEGLI INFERMI

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà ogni anno all'epoca dell'approvazione dei bilanci quale sia il numero degli infermi d'ambo i sessi che si possono ricovera nell'Ospedale, tenendo perciò a calcolo i mezzi di cui può disporre l'Opera pia.

Art. 13

Le condizioni per l'ammissione all'Ospedale sono:

- 1) Essere povero ed appartenere a famiglia che sia nell'impossibilità di sopportare le spese di cura;
- 2) essere in stato di vera infermità e non essere affetto da malattie croniche o contagiose.

Art. 14

Gli infermi per essere ammessi all'Ospedale dovranno presentare all'Ispettore mensile, insieme alla domanda di ammissione per iscritto, i seguenti documenti:

- 1) un atto di notorietà del Sindaco locale sul loro stato di povertà e sull'impossibilità di attendere alla cura della loro malattia in casa propria;
- 2) un attestato medico comprovante la natura e lo stadio della malattia.

Art. 15

L'Ispettore mensile sarà incaricato di ricevere le domande per l'ammissione degli infermi, di esaminare i relativi documenti e di ammettere o rigettare la domanda. In caso di grave dubbio consulterà il Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Nel concorso di vari postulanti si dovranno preferire i più poveri ed in parità di condizione quelli che per moralità e buona condotta ne fossero più degni, tenuto pur conto dell'età.

Art. 17

Tostoché il medico avrà dichiarato il ristabilimento di un Infermo gli verrà dall'Ispettore mensile intimato di uscire tra il termine di ventiquattro ore, acciò l'Opera sia riabilitata ad accordare il ricovero ad altri Infermi.

Art. 18

Il Segretario dell'Opera presenterà ogni anno, alla prima adunanza che si terrà dal Consiglio di Amministrazione uno specchio fedele di tutti gli Infermi stati ricoverati nell'anno precedente, della natura delle malattie, dell'esito delle medesime.

CAPO IV

RICOVERO DEI POVERI

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione determinerà ogni anno all'epoca dell'approvazione del bilancio, il numero delle persone indigenti d'ambo i sessi da ricoverarsi nell'Ospizio.

Art. 20

Per l'ammissione al ricovero nell'Ospizio si richiedono le seguenti condizioni:

- 1) essere nativo e residente in Canale;
- 2) essere povero ed incapace a provvedersi col lavoro il proprio sostentamento, e non avere parenti dalla legge obbligati a somministrare gli alimenti ed in grado di provvedervi;
- 3) essere dotati di buone qualità morali;
- 4) avere raggiunto l'età di anni 50 almeno.

Art. 21

I postulanti dovranno accompagnare le loro domande per iscritto al Consiglio di Amministrazione con i seguenti documenti:

- 1) un atto di notorietà del Sindaco locale sullo stato di loro povertà e sulla mancanza di parenti obbligati per legge a somministrare loro gli alimenti e che siano in grado di provvedervi, e sulle loro qualità morali;
- 2) un attestato medico comprovante le loro indisposizioni fisiche che li rendono inetti a procacciarsi col lavoro il vitto giornaliero;
- 3) un estratto dell'atto di nascita.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione sulla scorta dei documenti sopra numerati, e delle maggiori informazioni che crederà assumere in proposito, deciderà a maggioranza di voti sull'ammissione o sul rigetto delle domande inoltrate. Nel concorso di più postulanti saranno preferiti i più meritevoli, avuto riguardo alle loro indisposizioni fisiche ed alle loro qualità morali. A parità di merito si farà ricorso alla sorte.

Art. 23

I poveri ricoverati dovranno tutti indistintamente applicarsi ad un lavoro a cui saranno destinati dalla Direttrice in relazione alla loro attitudine ed alla loro capacità.

I proventi ricavati da tale lavoro verranno divisi fra i ricoverati e l'Ospizio, in quella proporzione che in ogni anno verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

I poveri ricoverati che rendessero colpevoli di infrazione ai regolamenti saranno per la prima volta ammoniti dall'Ispettore mensile, e quando si rendano recidivi, saranno dal medesimo sottoposti a punizione. Ove però le infrazioni fossero gravi, potranno essere scacciati dall'Ospizio in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO V

RICOVERO DELLE RAGAZZE POVERE

Art. 25

Le ragazze povere saranno ammesse all'Ospizio in quel numero che verrà ogni anno determinato dal Consiglio di Amministrazione all'epoca dell'approvazione del bilancio.

Art. 26

Le condizioni di ammissione sono le seguenti:

1. essere native e residenti in Canale;
2. essere povere, appartenere a genitori che siano nell'impossibilità di provvedere loro il vitto giornaliero, od orfane, con preferenza a quelle prive d'entrambi i genitori;
3. avere compiuto i sei anni e non oltrepassato i quindici.

Art. 27

Le domande per l'ammissione dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti:

1. da un estratto dell'atto di nascita delle postulanti;

2. da un atto di notorietà del Sindaco locale, da cui risulti essere le postulanti orfane e povere, od appartenere a famiglie che siano nell'impossibilità di provvedere loro il vitto giornaliero.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione, all'appoggio dei succitati documenti e dietro altre informazioni assunte in proposito, ove lo creda conveniente, delibererà a maggioranza di voti sull'ammissione o rigetto delle domande state sporte. Nel concorso di più postulanti saranno preferite le orfane e le più povere, ovvero quelle dotate di migliori qualità morali.

Quando non esista causa di prelazione si tenterà la sorte.

Art. 29

Alle ragazze ricoverate si faranno percorrere le classi elementari e si insegneranno loro tutti quei lavori femminili che si richiedono per riuscire savie fanciulle, buone madri di famiglia.

Raggiunta l'età d'anni quindici le giovani ricoverate potranno essere addette al servizio interno dello stabilimento, ove si richieda il bisogno ovvero collocate a servizio presso qualche famiglia proba, oppure collocate in matrimonio.

Art. 30

Gli avvertimenti e le punizioni alle ragazze ricoverate saranno inflitte dalla Direttrice d'accordo coll'Ispettore mensile, e quando si tratti di mancanze gravi, per le quali sia comminata l'espulsione dall'Ospizio, l'Ispettore mensile ne riferirà al Consiglio di Amministrazione, che delibererà a maggioranza di voti il da farsi.

CAPO VI

RAGAZZE ESTERNE AMMESSE ALL'ISTITUTO ED ALL'EDUCAZIONE

NELL'OPERA PIA

Art. 31

Le ragazze esterne ammesse all'istruzione nell'Ospizio sono divise in due classi, la prima delle quali si compone delle ragazze di civile condizione ammesse dietro pagamento di una quota mensile, la seconda si compone delle ragazze povere ammesse gratuitamente.

Art. 32

Le condizioni di ammissione sono:

1. di essere native di Canale e quivi residenti;
2. di avere compiuta l'età di anni dieci;
3. di essere fornite di buone qualità morali.

A tale scopo dovranno presentare colla loro domanda per iscritto:

- un estratto dell'atto di lor nascita;
- un atto di notorietà del Sindaco locale sulle loro qualità morali.

La condizione di cui al nr. 1 non sarà richiesta riguardo a quelle di cui si chiedesse l'ammissione mediante pagamento.

Art. 33

Le ragazze di civile condizione dovranno ancora presentare un atto di sottomissione dei loro parenti o dei loro amministratori, con cui si obbligano di pagare la quota mensile che verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, e le ragazze povere un atto di notorietà del Sindaco locale, comprovante la impossibilità in cui trovasi la famiglia della ragazza, di pagare una quota mensile qualsiasi.

Art. 34

Il Consiglio di Amministrazione deciderà a maggioranza di voti sull'ammissione o rigetto delle domandeategli presentate, limitatamente a quel numero che sarà dal medesimo stabilito ogni anno all'epoca della formazione del bilancio.

Art. 35

Nella classe delle ragazze ammesse a pagamento si insegneranno quei lavori femminili e si daranno quei principii d'educazione che saranno convenienti alla loro condizione civile e religiosa.

Le ragazze povere formeranno una classe sola colle ricoverate, ed alle medesime sarà impartita quella istruzione nei lavori casalinghi atti a farne buone madri di famiglia.

Art. 36

Ove le ragazze non osservino i regolamenti prescritti a loro riguardo, saranno per la prima volta ammonite dalla Direttrice e la seconda volta rimandate a casa loro dall'Ispettore mensile, e riammesse soltanto dietro nuova domanda dei loro parenti. Ove però si ripetessero le trasgressioni, le ragazze saranno per deliberazione del Consiglio di Amministrazione espulse definitivamente dalla scuola.

CAPO VII

RAGAZZE CONVITTRICI

Art. 37

Quando i redditi dell'Opera pia ed il locale disponibile lo permettano, potrà eziandio il Consiglio di Amministrazione, ammettere ragazze di civile condizione nell'interno dello stabilimento, mediante il pagamento di una pensione mensile, in quella somma che sarà determinata dallo stesso Consiglio.

Art. 38

Le ragazze convittrici non potranno essere ammesse se non hanno raggiunta l'età di anni sei compiuti e non si richiederà per le medesime la condizione d'essere native di Canale.

Il prezzo della loro pensione dovrà essere anticipato a rate mensili.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39

Per tutto ciò che non è regolato nel presente statuto organico si osserveranno le prescrizioni della legge sulle opere pie 3 agosto 1862 e del relativo regolamento 27 novembre stesso anno.

Art. 40

I provvedimenti particolari riguardanti il buon andamento del pio stabilimento formeranno oggetto di un apposito regolamento.

----**----